



STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- 1. È costituita la "Federazione Patologi clinici, Radiologi, Medici del Territorio, Farmacisti, Psicologi e altri Dirigenti", ovvero più brevemente "F.A.S.S.I.D" con sede legale in Roma di seguito denominata per brevità "Federazione". La durata della federazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 2. La Federazione è una organizzazione sindacale composta dalle seguenti associazioni sindacali rappresentanti dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale:
- AIPaC Associazione Italiana Patologi Clinici
- SNR Sindacato Nazionale Area Radiologi
- · SIMeT Sindacato Medici del Territorio
- AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani
- · Si.Na.F.O. Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti SSN

La F.A.S.S.I.D. riceve per effettiva successione le deleghe di AIPaC, SNR, SIMeT, AUPI, Si.Na.F.O., ne acquisisce la titolarità e ne garantisce la rappresentatività ai sensi della vigente normativa.

- 3. La F.A.S.S.I.D. assume la forma e la sostanza di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile.
- 4. La F.A.S.S.I.D. si articola nelle seguenti Aree:
- · Area AIPaC
- · Area SNR
- Area SIMeT
- · Area AUPI
- · Area Si.Na.F.O.

Il Comitato Direttivo potrà istituire, con propria deliberazione, ulteriori aree, nelle quali potranno confluire altre associazioni sindacali di Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione se in coerenza con i principi statutari, con espressa esclusione dell'Area Istruzione, Università e Ricerca.

- 5. La F.A.S.S.I.D. è apartitica e si propone di perseguire gli scopi di cui al successivo articolo 2 del presente statuto.
- 6. La F.A.S.S.I.D. svolge la propria attività senza scopo di lucro, in conformità ai principi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - Finalità

Le finalità della F.A.S.S.I.D. sono:

- 1. Promuovere ed affermare la presenza attiva di medici e dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed amministrativi;
- 2. Difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli aderenti sul piano professionale, economico e normativo, partecipando alle contrattazioni sindacali a livello nazionale, regionale ed aziendale:
- 3. Rappresentare i dirigenti aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello centrale e locale, con le organizzazioni sindacali e con altre componenti della società civile;
- 4. Fare proprie le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l'affermazione delle funzioni dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione, la partecipazione degli stessi alla gestione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione, la tutela della professionalità, della centralità ed insostituibilità del dirigente nelle varie articolazioni strutturali del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione.

Via Farini 62 00185 Roma Tel. 06 4823629 - 06 4820329 Fax 06 4822609

8/2

Do

9

G

Cull



Art. 3 – Iscritti

Possono iscriversi alla F.A.S.S.I.D. i laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che operano nelle aree della Patologia Clinica della Radiologia, dei Servizi Territoriali, della Psicologia e dei Servizi Farmaceutici del Servizio Sanitario Nazionale, nonché altre figure di dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione, biologi, chimici, fisici, amministrativi, ingegneri, sociologi, altro che siano iscritti a una delle associazioni sindacali previste all'art. 1 dello statuto o a nuove associazioni sindacali che dovessero aderire alla Federazione.

Possono aderire alla F.A.S.S.I.D. altre associazioni sindacali o altre aggregazioni di Dirigenti. In tal caso le stesse rinunciano alla titolarità della delega cedendola per effettiva successione al F.A.S.S.I.D. tramite specifica Area Dirigenti.

Agli iscritti è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dalla Federazione. Gli iscritti cessano di essere tali per revoca delle deleghe secondo norme vigenti oppure in caso di indegnità morale o professionale accertata nonché per effetto dello scioglimento della Federazione. Eventuali radiazioni o sospensioni temporanee e cautelative di un iscritto e delle eventuali cariche ricoperte nella Federazione, sono disposte dal Comitato Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 4 – Attribuzione delle deleghe sindacali

Le organizzazioni sindacali AIPaC, SNR, SIMeT, AUPI, Si.Na.F.O. aderiscono al nuovo soggetto sindacale F.A.S.S.I.D. ai sensi dell'art. 1 del presente statuto ed imputano per effettiva successione allo stesso le deleghe delle quali sono titolari nell'area della Dirigenza Medica e Sanitaria.

Le nuove iscrizioni avvengono attraverso domanda alla F.A.S.S.I.D., in una delle sue aree di articolazione, mediante sottoscrizione della delega sindacale presso l'Amministrazione di appartenenza.

L'iscrizione alla Federazione è attestata dalla regolarità delle trattenute sindacali effettuate dalla amministrazione/ente di appartenenza e può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto secondo la vigente normativa.

Le Associazioni Sindacali che aderiranno alla F.A.S.S.I.D. in data successiva a quella del presente Statuto cederanno alla F.A.S.S.I.D. per effettiva successione le deleghe di cui sono titolari.

Art. 5 – Democrazia sindacale

La Federazione garantisce la massima partecipazione di ogni iscritto alla formulazione, realizzazione ed allo sviluppo dei programmi e delle iniziative previste fra gli scopi dell'articolo 2, nonché alla costituzione di gruppi dedicati alla formazione per aree programmatiche specifiche delle singole professionalità.

Garantisce inoltre:

- 1. L'adozione di regole per la formazione delle decisioni ai vari livelli, prevedendo le materie per le quali sia necessaria la consultazione degli iscritti, nonché la ricerca di regole condivise fra gli aderenti per la definizione e l'approvazione di piattaforme rivendicative ed accordi;
- 2. La periodicità delle riunioni ordinarie e la possibilità di convocazioni straordinarie anche su richiesta dei rappresentanti regionali;
- 3. Pari dignità nella costituzione degli organismi dirigenti della Federazione secondo le articolazioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 4. In tal senso la suddetta norma anti discriminazione ha carattere vincolante per l'intera organizzazione:
- 4. La definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della Federazione.

Via Farini 62 00185 Roma Tel. 06 4823629 - 06 4820329 Fax 06 4822609

H

5 lulh





Art. 6 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della F.A.S.S.I.D. deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione di tutte le professionalità espresse dagli iscritti e si articola come segue:

Organizzazione territoriale

Poiché la F.A.S.S.I.D. cura gli interessi professionali e sindacali dei medici dell'Area della Patologia Clinica, dell'Area Radiologica, dell'Area dei Servizi del Territorio, degli Psicologi, dei Farmacisti e degli altri Dirigenti che operano nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle Aziende Ospedaliere e in quelle Territoriali, negli Istituti a Carattere Scientifico e di Ricerca biomedica, negli Enti Ospedalieri, nell'ARPA e in genere nella Pubblica Amministrazione, essa deve promuovere azioni di coordinamento e raccordo fra le specifiche professionalità, al fine di elaborare linee di politica generale, rivendicativa e contrattuale che soddisfino le specifiche esigenze.

A tale fine deve essere data attuazione alla norma antidiscriminazione prevista al punto 3 dell'articolo 5 del presente Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti comprendenti la patologia clinica, l'area radiologica, la medicina del territorio, l'area della psicologia, della farmacia e dell'altra dirigenza non medica per ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera e Istituto scientifico e ARPA. Gli incarichi di tali rappresentanze aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili.

A livello aziendale i rappresentanti delle singole aree designano a rotazione il coordinatore aziendale della federazione ed i vice coordinatori, che appongono congiuntamente firma sottoscrittiva dei singoli accordi.

Il coordinamento regionale della F.A.S.S.I.D. è costituito dai segretari regionali delle singole Aree. Il coordinamento regionale nomina al proprio interno, a rotazione, i coordinatori ed i vice coordinatori. È possibile facendo salvi accordi locali, individuare un Coordinatore di Area Medica e di Area Sanitaria.

Il Coordinatore sovrintende alle politiche sindacali inerenti il Servizio Sanitario Nazionale della Regione definendo collegialmente le linee operative con i rappresentanti regionali delle altre aree. Questi assumono l'incarico di Vicecoordinatori e durano in carica un anno. L'incarico di Coordinatore ha durata annuale.

Le rappresentanze aziendali propongono ed approvano le politiche contrattuali a livello aziendale con particolare riferimento alle professionalità comprese nella Federazione.

Le rappresentanze regionali partecipano alle trattative regionali, approvano le politiche sindacali e si esprimono sulla programmazione regionale della Regione in materia sanitaria.

Le risorse per lo svolgimento delle attività sindacali dei livelli organizzativi territoriali sono garantiti dalle singole Aree individuate all'articolo 1 del presente statuto.

Struttura centrale

È costituita da un Comitato Direttivo di cui fanno parte i Segretari Nazionali/ Generali o Presidenti Nazionali delle aree organizzative costituenti come disciplinato dall'art. 9 del presente statuto.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi sociali della Federazione:

- 1. Il Consiglio Nazionale, di cui all'Art. 8;
- 2. Il Comitato Direttivo, di cui all'Art. 9;
- 3. La Segreteria Nazionale, di cui all'Art. 10;
- 4. Il Tesoriere Nazionale, di cui all'art. 11;
- 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art 12;
- 6. Il Collegio dei Probiviri, di cui all'Art. 13.

Via Farini 62 00185 Roma Tel. 06 4823629 - 06 4820329 Fax 06 4822609

x 06 09

5

lell



Art. 8 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Comitato Direttivo e dai Segretari Regionali e delle Provincie autonome delle singole Aree.

Il Consiglio Nazionale è convocato, almeno una volta all'anno, a cura del rappresentante legale con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il rappresentante legale dispone, inoltre, la convocazione del Consiglio Nazionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare.

Qualora il rappresentante legale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

Il Consiglio Nazionale è presieduto da un Presidente individuato dalla Segreteria Nazionale.

Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Delle operazioni e delle deliberazioni assembleari è redatto apposito verbale a cura del Segretario verbalizzante individuato dal rappresentante legale. Nel verbale devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei Componenti del Consiglio Nazionale che abbiano preso la parola, su specifica richiesta degli stessi.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

Il Consiglio Nazionale delibera in ordine alle modifiche dello statuto, allo scioglimento della Federazione e alla devoluzione del patrimonio esistente.

Le delibere del Consiglio Nazionale di cui al precedente capoverso vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) presenti o per delega.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo costituisce la Struttura Centrale della Federazione.

Il Comitato Direttivo è costituito dai Segretari Nazionali/Generali o Presidenti Nazionali delle aree organizzative costituenti di cui all'art. 1 comma 2, integrato con tre altri componenti per ognuna delle suddette Aree.

Il Comitato Direttivo formula proposte in materia di politica sindacale e contrattuale che tengano conto delle peculiarità delle diverse professionalità aderenti alla federazione. Le proposte, approvate, saranno vincolanti per tutti

Art. 10 – Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta dai Segretari nazionali/generali o Presidenti nazionali pro tempore delle aree organizzative costituenti di cui all'art. 1.

La Segreteria Nazionale redige ed approva il regolamento previsto dal presente statuto e nomina a rotazione al proprio interno un Coordinatore Nazionale di Area Medica ed un Coordinatore Nazionale di Area Sanitaria che avranno funzioni di rappresentanza della Federazione in ogni sede e trattativa in conformità alle linee strategiche del Comitato Direttivo.

La durata dell'incarico del Coordinatore è annuale.

La Segreteria Nazionale prevede Vicecoordinatori con funzioni vicarie in caso di impedimento del Coordinatore. Ogni Coordinatore sarà coadiuvato dai propri Vicecoordinatori, al fine di permettere la migliore rispondenza tra l'azione della Federazione e le esigenze dei rappresentati.

La Segreteria Nazionale ha funzioni operative.

Secondo tale statuto il Coordinatore ed i Vicecoordinatori appongono congiuntamente firma sottoscrittiva dei singoli accordi.

La Segreteria Nazionale è convocata dal rappresentante legale, con Ordine del Giorno, almeno semestralmente, e ogni volta che ve ne sia richiesta secondo il regolamento. Fino alla nomina del rappresentante legale, la Segreteria è convocata dal Coordinatore Nazionale pro tempore di Area Medica.

Via Farini 62 00185 Roma Tel. 06 4823629 - 06 4820329 Fax 06 4822609

X



La Segreteria Nazionale individua il Presidente del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale costituisce il massimo organo deliberante ed ha il compito di verificare il complesso dell'attività sindacale.

Il suo funzionamento sarà definito con il regolamento di attuazione.

Le deliberazioni della Segreteria Nazionale vengono assunte per il raggiungimento delle finalità comuni.

La Segreteria Nazionale nomina al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) il rappresentante legale pro tempore della Federazione.

Art. 11 – Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è scelto dalla Segreteria Nazionale. Ha mandato sulla gestione del

bilancio della Federazione, ha durata triennale ed è rieleggibile.

Il Tesoriere Nazionale, a seguito di formale delega, della Segreteria Nazionale e d'intesa con il Comitato Direttivo, potrà agire ed operare su conti postali e bancari nei rapporti con Istituti previdenziali ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali.

Cura la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati da apposita relazione, come stabilito dall'articolo 14 del presente statuto.

Il Tesoriere nazionale può essere coadiuvato da un Consulente Amministrativo esterno.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, sono nominati dal Comitato Direttivo.

Esso è composto da cinque iscritti alla Federazione, uno per ogni Area della Federazione e tre supplenti. I nominati designano tra loro un Presidente.

Esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e quello preventivo, preparati dal Tesoriere nazionale, per presentarli successivamente alla approvazione del Consiglio Nazionale,

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri; esso è composto da cinque iscritti alla Federazione, uno per ogni Area della Federazione e tre supplenti.

Il Collegio individua al suo interno un Presidente. Il Collegio è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal proprio Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da altri due componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Presidente.

Art. 14 – Bilancio della Federazione

Premesso che tutte le Aree di cui all'art. 1 comma 2 mantengono la loro autonomia contabile e patrimoniale, la Federazione ha un proprio Bilancio.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine dell'esercizio il Tesoriere Nazionale provvede alla redazione del Bilancio finanziario consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.

Il Tesoriere Nazionale sottopone detti documenti entro il 30 Aprile all'eventuale esame e approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione del Comitato Direttivo entro il 31 Maggio e all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre.

La Segreteria Nazionale determina in base al Bilancio preventivo le quote annuali da versare alla Federazione da parte delle Aree di cui all'art. 1 comma 2.

Tali quote dovranno essere sufficienti alla copertura delle spese della Federazione individuate dal bilancio stesso. È fatto divieto di distribuire, anche se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo

che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

Via Farini 62 00185 Roma Tel. 06 4823629 - 06 4820329 Fax 06 4822609

* 60



In caso di scioglimento della Federazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto, su proposta del Comitato Direttivo, devono essere deliberate dal Consiglio Nazionale convocata anche in via straordinaria.

Firmatari

Corrado Bibbolino Alessandra Di Tullio

Roberta Di Turi

Mario Sellini

Roma, 13.09.2017

